MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI E DI TALUNE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Art. 5

Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente".

Versione in vigore dal 24 settembre 1987, non più in vigore dal 24 novembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari
Estremi	Decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-di-petrolio/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it